



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale, dott. Guido CAMPLI,

sentiti i Giudici addetti alle esecuzioni mobiliari ed i funzionari responsabili degli Uffici N.E.P. di Chieti e di Ortona;

ritenuta la necessità ai fini di una migliore razionalizzazione dei servizi interessati;

DIRAMA le seguenti

Linee guida per la trattazione dei pignoramenti

presso terzi eseguiti ex art.492 bis c.p.c.

1. Esecuzione del pignoramento ex art.492 bis c.p.c.

- Quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario, inviterà la parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento, effettuando la scelta dei crediti da staggire entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di esito (salvo scadenza del precetto), pena la perdita di efficacia ex art.155 *ter* disp. att. c.p.c.
- Qualora l'accesso alle banche dati abbia consentito di individuare una sola cosa o credito, l'ufficiale giudiziario, previa comunicazione del verbale di esito, procederà d'ufficio al pignoramento, salvo diversa determinazione del creditore procedente da far pervenire entro 10 giorni dalla predetta comunicazione (o nel termine più breve indicato dall'U.G. nel medesimo verbale, in caso di imminente scadenza del precetto)



- L'atto di pignoramento redatto dall'UNEP ai sensi dell'art.492 *bis* c.p.c. conterrà l'invito al terzo a comunicare al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata o via *PEC* la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c., redatto secondo il seguente modello: ***“HO INVITATO giusta autorizzazione del G.E del Tribunale di Chieti, il/i terzo/terzi a rendere la prescritta dichiarazione, con avviso che, in caso di mancata dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in un'apposita udienza e che, quando il terzo non compare, o sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;***

2. Rapporti fra pignoramento dell'Ufficiale Giudiziario *ex art.492 bis* c.p.c. e pignoramento del creditore *ex art.543* c.p.c. ai fini del compenso dell'ufficiale giudiziario

- Nei pignoramenti *ex art.492 bis* c.p.c. il compenso previsto dal D.P.R. n.1229/59 è liquidato dal giudice dell'esecuzione d'ufficio, senza necessità di specifica richiesta da parte dell'U.G.
- Il creditore, pur dopo la ricerca telematica, conserva la facoltà di procedere al pignoramento ai sensi dell'art.543 c.p.c. In quest'ultimo caso, quando il pignoramento colpisce beni o crediti già individuati a seguito della ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario effettuata negli otto mesi precedenti, questi ha diritto al compenso previsto dall'art.122 D.P.R. n.1229/59.
- Il creditore procedente, ai sensi dell'art.543 c.p.c., deve precisare, al momento dell'iscrizione a ruolo, nel frontespizio dell'atto o con apposito modulo allegato, che il pignoramento deriva da precedente ricerca *ex art.492-bis* c.p.c., inoltre evidenziandolo nel corpo dell'atto.
- Quando l'UNEP, richiesto di procedere a pignoramento *ex art.543* c.p.c., rilevi che i beni o rapporti pignorati erano stati in precedenza individuati a seguito di ricerca *ex art.492 bis* c.p.c., deposita in cancelleria il proprio modulo per la richiesta liquidazione compensi, accompagnata da copia del verbale di ricerche.

3. Criteri per la determinazione del compenso dell'ufficiale giudiziario

- I compensi previsti dall'art.122 D.P.R. n.1229/59 costituiscono spese della procedura e vanno quindi computati in prededuzione a carico del terzo o, nel caso di più terzi, a carico di quello specificatamente indicato dal Giudice.

- Il pagamento verrà effettuato sul codice *IBAN* indicato dal Giudice nell'ordinanza di assegnazione, nei termini dallo stesso specificati.
- In caso di conversione del pignoramento, ai sensi dell'art.495 c.p.c., il compenso è dimezzato.
- In caso di estinzione anticipata del procedimento pronunciata ai sensi dell'art.164-*bis* disp. att. c.p.c. (infruttuosità) o dell'art.532 c.p.c. il compenso non è dovuto.
- Non si procede a liquidazione del compenso quando il valore complessivo delle dichiarazioni dei terzi pignorati non supera € 300.
- In caso di rinuncia all'esecuzione *ex art.629 c.p.c.* o inattività *ex art.630 c.p.c.* il compenso sarà posto a carico del creditore nella misura di legge, salvo che le dichiarazioni dei terzi siano negative, nel qual caso il compenso non è dovuto
- In caso di assegnazione di "crediti periodici" (stipendi, pensioni, canoni), limitatamente all'importo liquidato dal G.E. in favore dell'Unep, il terzo provvederà, in un'unica soluzione, al pagamento in favore del predetto Ufficio delle somme già accantonate dal momento del pignoramento fino all'ordinanza di assegnazione; successivamente, procederà a versamenti mensili fino al soddisfo dell'intera somma come liquidata.
- In caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo secondo le modalità emanate ed emanande dal Ministero.

Chieti, 17 settembre, 2026.

Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)